

ALLEGATO ALL'ATTO N°
REGISTRATO a UDINE il
SERIE 3 - PRIVATI N.A.-

1659
26 GIU. 2023
(*) Firma in delega del Direttore
Provinciale, Paolo De Luna
IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi della l. 266/91 art. 8, c. 1

Statuto dell'Associazione non riconosciuta "Footbike4All"

Art. 1

(Sede, durata, disciplina)

1.1 L'Associazione denominata "Footbike4all" ha sede nel Comune di Udine, (d'ora in avanti denominata "Associazione"). Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto. Possono essere istituite sedi secondarie, anche in diverso comune, purchè in Italia. L'uso della denominazione "Footbike4all" e del logo è vincolato ad autorizzazione esplicita e specifica da parte del proprietario avv. Simonetta Rottin secondo l'accordo all. sub 1.

1.2 L'Associazione ha durata fino al 2050.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto. E' esclusa la possibilità di attuare trasformazioni, scissioni o fusioni con altri enti. L'ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale come individuata e stabilita nel successivo articolo 2 del presente Statuto sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione può partecipare, previa deliberazione assembleare, ad una rete associativa sulla base di quanto previsto dall'art. 41 d. lgs. 117/2017 smi. L'associazione potrà partecipare esclusivamente a reti associative in cui siano garantiti il principio di democraticità, pari opportunità, uguaglianza ed elettività di cui all'art. 41, comma 7, d.lgs. 117/2017 smi.

Art. 2

(Scopo e attività)

2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in attuazione dei doveri solidaristici fissati dall'art. 2 Cost., mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- Organizzazione di eventi di sport inclusivo in *partnership* con asd che svolgono la disciplina della footbike;
- Organizzazione di eventi culturali/educativi sul tema dell'inclusione ed in particolare dello sport quale veicolo di inclusione;
- Divulgazione (con ogni mezzo e modalità) dello sport della footbike quale mezzo inclusivo.

L'Associazione si ispira al principio solidaristico dell'art. 2 Cost. ed ai principi della legge 117/2017. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano tutte le norme del d.lgs. 117/2017smi in materia di organizzazioni di volontariato e di enti del terzo settore. La presente Associazione non è un'asd (associazione sportiva dilettantistica).

AD

Gm

SA

SP

SB

Mr

RF

AD

Lu

Nin

2.2 Tali attività di interesse generale sono svolte in forma di azione volontaria. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, d. lgs. 117/2017 smi, l'attività dell'Associazione dovrà essere effettuata avvalendosi in modo prevalente dell'opera di volontariato prestata dai propri associati o dalle persone aderenti agli enti associati.

2.3 L'Associazione potrà, inoltre, svolgere attività accessorie direttamente connesse a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, in particolare le attività commerciali marginali fissate dal D.M - Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995:

- attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza intermediari, in mercatini occasionali o fissi;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza intermediari, in mercatini occasionali o fissi;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- attività di prestazione di servizi resi in conformità alle finalità istituzionali, svolte nei confronti di non soci verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano la metà dei costi di diretta imputazione.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Per lo svolgimento delle attività istituzionali e commerciali l'organizzazione di volontariato potrà anche istituire sedi secondarie.

Le attività di cui al presente comma 2.3 sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, di cui al precedente comma 2.1, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

2.4 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore, nonché mediante richiesta di contributi o finanziamenti pubblici. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Art. 3 **(Associati)**

3.1 Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione. Il numero dei soci non potrà essere inferiore a sette (7) persone fisiche o a tre (3) associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 in favore degli

associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Si applica il disposto di cui all'art. 35 del d. lgs. 117/2017 smi.

Sono vietate limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualunque natura in relazione all'ammissione degli associati o che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Possono essere associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

3.2 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti. In coerenza con le finalità perseguite dall'Associazione si richiede agli associati una condotta specchiata ed illibata sotto il profilo morale, con conseguente possibilità di escludere dall'Associazione coloro che abbiano assunto comprovati comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione stessa, che possano minarne la rispettabilità, senza con ciò conculcare il principio di democraticità.

3.3 La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, ed estrarne copia.

3.4 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa *ratione temporis* applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. I soci potranno esaminare i libri sociali e tutta la documentazione amministrativa dell'Associazione, previsto preavviso da comunicare al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima.

3.5 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa pari a 60,00 €. Le quote associative sono versate entro il 15 febbraio di ogni anno ed il loro importo può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo. Le quote associative non sono né cedibili, né rivalutabili.

Art. 4

(Ammissione degli Associati)

4.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente:

- 
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e/o PEC;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti/accordi e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

4.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art. 5

(Recesso ed esclusione dell'associato)

5.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica (anche non certificata); il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, l'interessato non esegua l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

5.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Segretario
- il Tesoriere.

Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate, per l'attività prestata ai fini dello svolgimento dell'attività/funzione.

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali: libro degli associati o aderenti, libro delle assemblee, degli associati, libro dei verbali del consiglio direttivo e, se nominati, dell'organo di controllo o del revisore dei conti.

Art. 7
(Assemblea degli Associati)

7.1 L'Assemblea degli Associati oltre a tutti i compiti previsti dall'art. 25 del d. lgs. 117/2017sml, ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le deliberazioni del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- L'assemblea può nominare l'Organo di controllo, anche monocratico, ed il revisore dei conti ove obbligatorio ai sensi degli artt. 30 e 31 del d. lgs. 117/2017sml. L'organo di controllo, se ne possiede i requisiti, può assumere anche la qualifica di revisore dei conti.

7.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

7.3 L'Assemblea è convocata con avviso recapitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica (anche certificata) a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea e deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

5

7.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

7.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

7.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha diritto ad un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

7.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

7.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

7.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

7.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti sia garantita la possibilità di ascolto e di interagire nella discussione, esprimendo simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Le

assemblee possono tenersi in modalità anche telematica purché possa essere accertata l'identità dei partecipanti e ne sia garantita la possibilità di ascolto ed intervento.

Art. 8
(Consiglio direttivo)

8.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio direttivo costituisce l'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 34 del d. lgs. 117/2017sml, tutti i consiglieri dovranno essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Non potranno essere nominati quali componenti dell'organo di amministrazione coloro i quali ricoprono cariche istituzionali o all'interno di partiti od organizzazioni politiche.

Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina l'importo delle quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

8.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

8.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 7 (sette), specificamente fissato dall'Assemblea nell'atto di nomina.

8.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice presidente ed un segretario-tesoriere: tali ultime due cariche possono essere conferite alla medesima persona.

8.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

8.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica cinque (5) esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per un massimo di quattro (4) mandati. Il Consiglio resta in carica fino a che l'Assemblea appositamente convocata non provveda al rinnovo.

Tutti i Consiglieri devono possedere requisiti di onorabilità e non devono trovarsi in presenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi della normativa vigente. La

perdita dei requisiti di onorabilità, o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità, comportano la decadenza dalla carica di Consigliere.

8.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per 4 volte consecutive, in assenza di giustificato motivo.

8.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato.

8.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da n. 5 consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica (anche non certificata), con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e delle materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno 7 giorni prima della riunione, ridotti a 2 in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo - ove nominato - sia stato informato e non vi si opponga.

8.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

8.11 Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti sia garantita la possibilità di ascolto, di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Le adunanze del consiglio direttivo possono tenersi in modalità anche telematica purché possa essere accertata l'identità dei partecipanti e ne sia garantita la possibilità di ascolto ed intervento.



8.12 Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 9
(Presidente del Consiglio direttivo)

9.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 7, del d. lgs. 117/2017smi in materia di rappresentanza.

9.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

9.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Art. 10
(Organo di controllo)

10.1 L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

10.2 L'Organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

10.3 L'Organo di controllo dura in carica cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di 4 (quattro) mandati.

10.4 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.

10.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I

componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 11
(Revisione legale dei conti)

11.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

11.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12
(Patrimonio)

12.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.

12.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.3 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica sempre quanto disposto dall'art. 8, comma 3, d. lgs. 117/2017smi.

12.4 Il patrimonio sociale potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13
(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

14.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un progetto di bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile. Il bilancio dovrà essere redatto insieme al bilancio sociale applicando quanto previsto dagli articoli 13 e 14 d. lgs. 117/2017smi, rispettando le forme previste dalla

legge e provvedendo agli adempimenti pubblicitari in essi indicati. Al bilancio dovrà essere allegata la relazione dell'organo di controllo e del revisore dei conti, se nominati.

14.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 14

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del d. lgs. 117/2017smi, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

Avv. Simonetta Rottin

Dott. Alberto Barbagallo

Sig.ra Maria Giovanna Turra

Sig.ra Stefania Baldi

Avv. Nausicaa De Nicolo

Dott. Nino Leanza

Sig. Gabriele Malaguti

Sig. Simone Aletti

Sig.ra Raffaella Ferrari

Dott. Stefano Luigi Pelati

Simonetta Rottin
Avvocato

Oggetto: rilascio autorizzazione + regolamento utilizzo del marchio "Footbike4all".

Il sottoscritto avv. Simonetta Rottin, nata a Treviso il 06/09/1971 e residente in Udine, alla via Bologna 9/3, domiciliata presso il proprio studio in Udine, alla via G. Leopardi, 126, C.F.: RTTSNT71P46L407T, con la presente scrittura privata concede in uso il marchio di cui è titolare "Footbike4all" in tutte le sue estensioni, alla costituenda associazione che assumerà la denominazione *Footbike4all* e potrà disporre del relativo marchio, anche nella denominazione, secondo i tempi e le regole di seguito indicati. La durata della presente autorizzazione coincide con la durata dell'associazione e comunque l'autorizzazione potrà in ogni momento essere revocata dal titolare sentiti previamente i soci fondatori.

Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'uso del marchio e logo "Footbike4all" in tutte le sue estensioni da parte dell'omonima associazione.

ART 1. OGGETTO

1.1.1 Il presente regolamento definisce le responsabilità, le modalità operative e le regole generali di concessione dell'uso della denominazione, del logo e degli altri segni distintivi associativi da parte degli organi associativi e dei Soci dell'associazione "Footbike4all" se regolarmente iscritti, ad uso di personale identificazione nei confronti di coloro che vengono in contatto, per le svariate ragioni, con l'associazione medesima.

1.1.2 Il regolamento si propone di: garantire l'uso appropriato dei Segni Distintivi; tutelare il valore istituzionale dei segni distintivi e la loro funzione di identificazione e di riconoscimento dell'associazione; salvaguardare l'immagine dell'associazione; prevenire ed evitare conflitti di interesse con enti o associazioni esterni all'associazione.

ART 2. NORMA DI RINVIO E RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

2.1.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile artt. da 2569 a 2574, al D.lgs n. 30/05 (Codice della proprietà industriale), al D.M. 13 gennaio 2010 n. 33 (Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale).

ART 3. USO DEL LOGO *Footbike4all* DA PARTE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

3.1.1 L'uso dei segni distintivi di *Footbike4all* è di competenza esclusiva e riservata dell'associazione, degli organi e dei livelli associativi previsti dallo Statuto, che possono avvalersene esclusivamente in relazione alle attività istituzionali dell'associazione, in tutti i documenti e gli strumenti di comunicazione, cartacei e multimediali, sia ad uso interno che esterno. Gli utilizzatori, nella produzione di documenti e strumenti di comunicazione istituzionale, devono sempre garantire l'identità visiva associativa utilizzando i formati (carta intestata, moduli, locandine, slide, ecc.), il colore, la dimensione e l'aspetto grafico predisposti dalla medesima associazione, seguendo le specifiche indicazioni di utilizzo fornite dal titolare del marchio.

3.1.2. E' fatto divieto ai concessionari di sub-concedere a terzi i diritti d'uso, anche parziale, dei segni distintivi senza la previa autorizzazione del titolare del marchio.

ART 4. USO DEL LOGO *Footbike4all* DA PARTE DEI SOCI, IMPEGNI E VINCOLI

4.1.1 L'uso dei segni distintivi di *Footbike4all* da parte dei soci regolarmente iscritti per l'anno in corso è vincolato ad autorizzazione esplicita e specifica da parte del titolare del marchio sopra indicato, secondo la procedura indicata al successivo articolo 5.

4.1.2 L'uso dei segni distintivi *Footbike4all* da parte dei soci autorizzati deve essere connesso alle finalità istituzionali dell'associazione, per testimoniare l'adesione e la condivisione delle finalità statutarie, e deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle norme associative e, più in generale, dalla normativa vigente.

4.1.3 L'uso dei segni distintivi *Footbike4all* può essere concesso per essere inserito in targhe, insegne, carta intestata, biglietti da visita, supporti informatici, siti web o altro materiale, al fine di consentire che il richiedente possa comunicare agli utenti dei suoi servizi professionali l'appartenenza all'associazione.

4.1.4 Il Socio a cui è concesso l'uso dei segni distintivi associativi deve sempre esporre, accanto al marchio associativo, la dicitura "*Socio Footbike4all*".

4.1.5 E' fatto assoluto divieto ai soci: – di utilizzare i segni distintivi *Footbike4all* per fini commerciali, di associarli a beni di vendita o consumo, di accostarli a eventi di natura politica o sindacale; – di alterare e/o modificare i segni distintivi *Footbike4all*; – di farne uso in contesti o con modalità che possano ledere l'immagine del titolare del marchio e/o dell'associazione.

ART 5. DURATA, DECADENZA E REVOCA

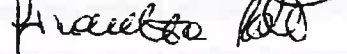


5.1.1 La durata della concessione dei segni distintivi *Footbike4all* è indicata nell'autorizzazione soprastante ed è comunque subordinata alla regolare costituzione dell'associazione.

5.1.2 Il titolare del marchio si riserva, inoltre, la facoltà di revocare l'autorizzazione all'uso dei segni distintivi associativi in qualsiasi momento, nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni del presente Regolamento o dell'atto di concessione, o siano violate le normative vigenti in materia ovvero venga fatto un utilizzo improprio o comunque non autorizzato dei segni medesimi. In tali casi, il titolare del marchio si riserva il diritto di intraprendere azioni a tutela dei propri diritti.

Udine, 25 maggio 2023

Avv. Simonetta Rottin



Per accettazione:

Dott. Alberto Barbagallo

Sig.ra Maria Giovanna Turra

Sig.ra Stefania Baldi

Avv. Nausicaa De Nicolo

Dott. Nino Leanza

Sig. Gabriele Malaguti

Sig. Simone Aletti

Sig.ra Raffaella Ferrari

Dott. Stefano Luigi Pelati

